



# **STATUTO**

## **A.M.I. ASSOCIAZIONE MASCHERE INTERNAZIONALI**

### **Personaggi Storici e Folkloristici**

### **APS (Associazione di Promozione Sociale)**

#### **Art.1**

##### **Denominazione sede - durata**

1. E' costituita conformemente alla Carta Costituzionale e al D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 e ss.mm.ii., "Associazione Maschere Internazionali, Personaggi Storici e Folkloristici" quale Associazione di Promozione Sociale APS, di volontariato.
2. Il Consiglio Direttivo è così composto: Presidente Puleo Santo, Vicepresidente vicario Canio Francesco, Consiglieri Chiolerio Davide, Nicoletto Mario e Sardo Renato.
3. L'Associazione ha sede legale in Via Aurelia 295, 17025 Loano (SV), Italia.  
Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso Comune e deve essere comunicata entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento agli enti gestori di pubblici Registri presso i quali l'organizzazione è iscritta.
4. Essa opera in tutto il territorio europeo e in altre nazioni extra europee se interessate.
5. La durata dell'Associazione è illimitata.  
Essa si estingue secondo le modalità previste dall'art. 27 c.c.:
  - nel caso il patrimonio diventi insufficiente al conseguimento degli scopi;
  - per le altre cause di cui all'art. 27 C.C..

#### **Art.2**

##### **Utilizzo nella denominazione dell'acronimo "APS" o dell'indicazione di "associazione di promozione sociale"**

1. La denominazione dell'Associazione è preceduta dall'acronimo APS (Associazione di Promozione Sociale), nel rispetto del D.Lgs. 117/2017 del Codice Civile italiano ed Internazionale e delle nuove normative in materia del Terzo Settore nel rispetto delle normative di attuazione, della legge regionale vigente.
2. L'Associazione Maschere Internazionali A.M.I, APS (Associazione di Promozione Sociale) verrà iscritta al RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore) e automaticamente integrata dall'acronimo ETS (Ente del Terzo Settore), successivamente verrà iscritta nell'albo Regionale delle Associazioni di Volontariato, in quello Nazionale e infine in quello Europeo con sede a Bruxelles.

#### **Art. 3**

##### **Scopi e finalità**

1. L'Associazione è libera, indipendente, apartitica, aconfessionale, a struttura democratica e senza scopo di lucro e, ispirandosi a finalità culturali e di utilità sociale si prefigge lo scopo di:

- Organizzazione di uno o più incontri annuali, in Nazioni diverse per sviluppare un rapporto di interscambio culturale e di collaborazione fra i vari gruppi;
- raccogliere e conservare gli atti, i documenti e i testi costituenti la base delle tradizioni folkloristiche, storiche e della Commedia dell'Arte sia nazionali che internazionali;
- sviluppare lo studio dei costumi, della tradizione e del territorio di appartenenza favorendone la conoscenza attraverso pubblicazioni, conferenze, spettacoli, mostre, festival e rassegne;
- tramandare le tradizioni del territorio, a tutta la popolazione, interessata, anche attraverso l'organizzazione di manifestazioni tipo cortei in costume, conferenze ed eventi volti a sensibilizzare l'opinione pubblica;
- approfondire e studiare le maschere della Commedia dell'Arte, i personaggi storici e folkloristici delle diverse epoche che vengono interpretati e/o rappresentati;
- favorire la diffusione delle danze tradizionali e folkloristiche nonché la cultura del proprio territorio tramite canzoni, musiche, teatro, organizzazione di manifestazioni pubbliche come il carnevale, feste patronali e cittadine;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- Creazione di un sito internet multimediale, dove saranno inserite tutte le maschere e personaggi internazionali partecipanti, con possibilità di trasmissioni in video streaming per la promozione delle attività associative;
- tutela del nome e delle maschere e dei personaggi storici e folkloristici di tutte le Nazioni che saranno iscritte all'A.M.I;
- organizzazione e gestione delle attività turistiche inerenti agli interscambi culturali di interesse sociale e culturale, tra le Nazioni partecipanti

#### **Art. 4 Attività**

1. Per la realizzazione dello scopo di cui all'art. 2 e nell'intento di agire a favore di tutta la collettività, l'Associazione si propone, ai sensi dell'art. 5 del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii., di svolgere le seguenti attività di interesse generale:
  - redigere un progetto culturale che preveda la partecipazione delle Nazioni iscritte all'A.M.I
  - realizzazione del primo registro Internazionale delle maschere, personaggi folkloristici e storici;
  - organizzare manifestazioni, incontri, seminari e rassegne con la produzione di dvd, fotografie ed ogni altro materiale necessari al consolidamento delle culture e tradizioni
  - organizzare attività finalizzate al recupero delle tradizioni popolari dei paesi aderenti coinvolgendo le scuole del territorio;
2. L'Associazione, inoltre, può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del D.lgs 117/2017; L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Al volontario possono solo essere rimborsate dall'Organizzazione di volontariato le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dall'Assemblea dei soci.
3. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,

purché non superino l'importo stabilito dall'organo sociale competente il quale delibera sulle tipologie di spese e sulle attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso (ai sensi dell'art. 17 D.lgs 117/2017;

4. L'Associazione ha l'obbligo di assicurare i propri volontari ai sensi dell'art. 18 D.lgs 117/2017;
5. L'Associazione può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente esclusivamente per assicurare il regolare svolgimento delle attività deliberate dal consiglio direttivo.

## **Art. 5**

### **Patrimonio e risorse economiche**

1. Il patrimonio dell'Associazione durante la vita della stessa è indivisibile, ed è costituito da:
  - a. Beni mobili ed immobili che sono o diverranno di proprietà dell'Associazione;
  - b. Eventuali erogazioni, donazioni o lasciti pervenuti all'Associazione;
  - c. Eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze del bilancio.
2. L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:
  - a. Quote associative e contributi degli aderenti;
  - b. Contributi pubblici e privati;
  - c. Donazioni e lasciti testamentari;
  - d. Contributi derivati da bandi pubblici nazionali e internazionali;
  - e. Attività di raccolta fondi (ai sensi dell'art. 7 117/2017 );
  - f. Ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell'Associazione e riconducibile alle disposizioni del D.lgs 117/2017;
  - g. Attività "diverse" di cui all'art. 6 del D.lgs 117/2017 . (purché lo statuto lo consenta e siano secondarie e strumentali).
3. L'esercizio sociale dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° Gennaio ed il 31 Dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio ai sensi degli art. 13 e 14 del D.lgs 117/2017 . e lo sottopone per l'approvazione all'Assemblea dei soci entro il mese di Aprile. Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'Associazione, almeno 8 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.
4. E' fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
5. E' fatto divieto di dividere anche in forme indirette, gli eventuali utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate dell'Associazione a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

## **Art. 6**

### **Soci**

1. Ai sensi dell'art. 32 D.lgs 117/2017. il numero dei soci è illimitato. Possono fare parte dell'Associazione tutte le persone fisiche in numero non inferiore a sette anche non iscritte ad organizzazioni di volontariato, potranno essere iscritte anche le associazioni o organizzazioni che condividono gli scopi e le finalità dell'A.M.I , facendo riferimento alle persone fisiche iscritte di cui ne fanno parte.
2. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso di cui all'art. 6.

## **Art. 7**

### **Criteri di ammissione**

1. L'ammissione di un nuovo socio è regolata in base a criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l'attività di interesse generale svolta ed è subordinata alla presentazione dell'apposito modulo di iscrizione, con la quale l'interessato stesso si impegna a rispettare lo Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione.
2. Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto entro 60 giorni dalla presentazione della domanda. Il Consiglio Direttivo deve decidere secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte.
3. L'accoglimento della domanda è comunicato al nuovo associato entro 30 giorni dalla data della deliberazione ed egli deve essere iscritto nel libro degli associati.
4. L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 giorni dalla data della deliberazione.

L'Associazione' prevede due categorie di soci:

**Soci ordinari:** Fanno parte di questa categoria i richiedenti persone fisiche o enti che condividono le finalità del sodalizio e presentando domanda di ingresso, vengono accettati dal Consiglio Direttivo.

**Soci sostenitori:** Il Consiglio Direttivo può conferire la presente qualifica a chiunque ha sostenuto economicamente le attività, condividendone le finalità.

1. La qualità di Socio è intrasmissibile.
2. La qualità di Socio si perde:
  - a. per recesso, che deve essere comunicato per iscritto all'Associazione;
  - b. per esclusione conseguente a comportamento contrastante con gli scopi e i principi dell'Associazione;
  - c. per morosità rispetto al mancato pagamento della quota annuale, trascorsi 90 giorni dall'eventuale sollecito scritto.
3. L'esclusione o la decadenza dei soci è deliberata dal Consiglio Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione di un Associato, devono essergli contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica.
4. La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'Associazione sia all'esterno per designazione o delega.

## **Art. 8** **Diritti e Doveri dei soci**

1. Tutti i soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell'Associazione ed alla sua attività. In modo particolare:
  - a) I soci hanno diritto:
    - di partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione, ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti dell'Associazione;
    - di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
    - di esprimere il proprio voto in ordine all'approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, degli eventuali regolamenti e di modifiche allo statuto;
    - di consultare i libri sociali presentando richiesta scritta al Consiglio direttivo.
  - b) I soci sono obbligati:
    - all'osservanza dello Statuto, del Regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
    - a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'Associazione;

- al pagamento nei termini della quota associativa, qualora annualmente stabilita dall'Assemblea dei soci. La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile e in nessun caso può essere restituita.

## **Art. 9 Organi dell'ASSOCIAZIONE**

1. Sono organi dell'Associazione:
  - a. L'Assemblea dei soci;
  - b. Il Consiglio direttivo;
  - c. Il Presidente.
  - d. Il Collegio dei Probiviri
  - e. Il Collegio Revisori dei Conti

Tutte le cariche sono elettive e gratuite, salva la corresponsione del rimborso per le spese, autorizzate precedentemente dall'Ufficio di Presidenza (o in casi urgenti dal Presidente), effettivamente sostenute e documentate per l'incarico ricoperto.

## **Art. 10 Assemblea dei Soci**

1. L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione, regola l'attività della stessa ed è composta da tutti i soci.
2. Hanno diritto di intervenire in Assemblea esercitando il diritto di voto tutti gli associati iscritti da almeno 3 mesi nel libro dei soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale e che non abbiano avuto o non abbiano in corso provvedimenti disciplinari.
3. Ciascun associato dispone del voto singolo e può farsi rappresentare da un altro associato, conferendo allo stesso delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione. Nessun associato può rappresentare più di 3 associati nelle Associazioni con meno di 500 soci e più di 5 associati nelle Associazioni con più di 500 soci.
4. Gli associati possono intervenire in Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero esprimere il proprio voto per corrispondenza o in via elettronica/telematica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.
5. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o dal Vice Presidente Vicario, o da uno dei Consiglieri del Direttivo eletto in sede assembleare.
6. L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente, minimo una volta l'anno. Inoltre, deve essere convocata quando il Consiglio Direttivo ne ravvisa la necessità oppure quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 1/10 (un decimo) degli associati aventi diritto di voto.
7. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica con comprovata ricezione, con 8 giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo la data e l'orario della prima convocazione e della seconda convocazione. Quest'ultima deve avere luogo in data diversa dalla prima.
8. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini rende ugualmente valide le assemblee, pur che la maggioranza dei partecipanti unitamente al Presidente o Vicepresidente ne diano convalida.
9. Le delibere assunte dall'assemblea vincolano tutti i soci anche assenti o dissenzienti. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riportate in un verbale redatto da un componente dell'Assemblea appositamente eletto e sottoscritto dallo stesso e dal Presidente.
10. L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto oppure per lo scioglimento dell'Associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

**Art. 11**  
**Assemblea ordinaria dei Soci**

1. L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non votano.
2. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando vengono approvate dalla maggioranza degli associati presenti o rappresentati.
3. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio, entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario.
4. L'Assemblea ordinaria:
  - a. approva il bilancio e la relazione di missione ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs 117/2017;
  - b. discute ed approva i programmi di attività;
  - c. elegge tra i soci i componenti del Consiglio Direttivo approvandone preventivamente il numero e li revoca;
  - d. nomina e revoca il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, stabilendone l'eventuale compenso nel caso che i revisori siano esterni all'Associazione;
  - e. nomina e revoca l'organo di controllo;
  - f. elegge e revoca i membri del Collegio dei Probiviri;
  - g. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
  - h. approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
  - i. ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo dimissionari, decaduti o deceduti deliberata dal Consiglio Direttivo attingendo dalla graduatoria dei non eletti;
  - j. approva l'eventuale regolamento e le sue variazioni;
  - k. delibera sulla quota associativa annuale e sugli eventuali contributi straordinari;
  - l. delibera sull'esclusione dei soci;
  - m. delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo ed attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
  - n. delibera sui ricorsi in caso di reiezione di domanda di ammissione di nuovi associati;
  - o. delega il Consiglio Direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall'Associazione stesso.
  - p. determina i limiti di spesa ed i rimborsi massimi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle modalità previste dall'art. 3 comma 6 dello Statuto;
  - q. delibera sull'esercizio e sull'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 3 comma 4 del presente Statuto
5. Le deliberazioni assembleari devono essere rese note agli associati ed inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea tenuto a cura del Consiglio direttivo.

**Art. 12**  
**Assemblea straordinaria dei Soci**

1. La convocazione dell'Assemblea straordinaria si effettua con le modalità previste dall'art. 9.
2. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.
3. L'Assemblea straordinaria dei soci approva eventuali modifiche dell'atto costitutivo o dello statuto con la presenza, in proprio o per delega, di tre quarti dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti.

**Art. 13**  
**L'Assemblea degli associati: regole di voto**

1. Ciascun associato ha diritto a un solo voto
2. L'esercizio del diritto di voto spetta agli associati che sono iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale. Verrà presentato un modulo di votazione, contenente i nomi dei candidati, dove apporre il proprio voto. Gli associati che non sono iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associati possono partecipare all'Assemblea senza diritto di voto né di elettorato attivo e passivo, e non sono computati ai fini del raggiungimento dei quorum.
3. Per le votazioni si procede normalmente con voto palese; si procede a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno 1/10 (un decimo) dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali, e comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone, si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

#### **Art. 14** **Consiglio Direttivo**

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 5 fino ad un massimo di 9 consiglieri scelti fra i soci, che durano in carica 5 anni e sono rieleggibili fino a un massimo di 2 mandati consecutivi, salvo il caso in cui non si presentino nuove candidature per il totale o parziale rinnovo del Direttivo: in questo caso l'Assemblea può rieleggere i componenti uscenti. Si applica l'articolo 2382 del codice civile.
2. L'Assemblea che procede alla elezione determina preliminarmente il numero di Consiglieri in seno all'eleggendo Consiglio Direttivo. Ogni Socio in regola con il pagamento della quota associativa avrà il diritto-dovere di votare per l'elezione del Consiglio Direttivo, e non potrà avere più di 2 deleghe e potrà votare anche per posta o via e-mail debitamente firmata.
3. Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei voti, il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere, il Segretario.
4. Il consiglio direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza, si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, nominando un segretario della riunione per la stesura e la sottoscrizione del verbale. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti.
5. Il Tesoriere cura la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese dell'Associazione, ed è cointestatario del conto corrente bancario intestato al Presidente con firma disgiunta, avendo la facoltà di versare e prelevare in mancanza del Presidente.
6. In caso di morte, dimissioni o esclusione di Consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione utilizzando l'elenco dei non eletti: la sostituzione va ratificata dalla successiva Assemblea ordinaria e dura sino alla scadenza del mandato del Consiglio direttivo. In caso di mancanza od esaurimento dell'elenco dei non eletti, o loro indisponibilità l'assemblea provvede alla surroga mediante elezione.
7. Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l'Assemblea provvede tramite elezione al rinnovo dell'intero organo.
8. Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. Ai Consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell'Associazione, entro il massimo stabilito dall'Assemblea dei soci.
9. Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'Assemblea della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni dell'Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, fatti salvi quelli che la legge e lo Statuto attribuiscono all'Assemblea. In particolare esso svolge le seguenti attività:
  - a. attua tutte le deliberazioni dell'Assemblea;
  - b. redige e presenta all'Assemblea i rendiconti di ogni attività e il bilancio annuale sottoponendolo all'approvazione dell'Assemblea;
  - c. delibera sulle domande di nuove adesioni;
  - d. sottopone all'Assemblea le proposte di esclusione dei soci;
  - e. sottopone all'approvazione dell'Assemblea le quote sociali annue per gli associati e gli eventuali contributi straordinari;

- f. propone l'esercizio e l'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 3 comma 4 del presente Statuto;
  - g. approva i rimborsi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle modalità previste dall'art. 3 comma 6 dello Statuto;
  - h. approva l'ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni retribuite che si rendano necessarie ai fini del regolare funzionamento delle attività dell'Associazione;
  - i. ha facoltà di costituire Comitati, a cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti.
10. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro eletto allo scopo dal Consiglio Direttivo.
  11. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 1/10 componenti.
  12. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica, con 8 giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.
  13. I verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, redatti a cura del segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti, sempre validata dalla maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo; in caso di parità di voti la deliberazione si considera non approvata.
  14. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si provi che i terzi ne erano a conoscenza.
  15. L'obbligatorietà dell'iscrizione delle limitazioni del potere di rappresentanza di cui al comma 14 avrà efficacia a partire dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore". Il Direttivo attualmente in carica è così composto:

#### **Art. 15 Presidente**

1. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo nel suo seno.
2. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio; cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo; sovrintende a tutte le attività dell'Associazione; ha la facoltà di aprire conti correnti per conto dell'Associazione; convoca e presiede il Consiglio Direttivo, del cui operato è garante di fronte all'Assemblea; convoca l'Assemblea dei soci.
3. In caso di assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente.
4. Il Presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio Direttivo e adotta i provvedimenti necessari, avendo facoltà di spesa fino ad un massimo di Euro 1.000, convocando contestualmente il Consiglio per la loro approvazione: i provvedimenti urgenti del Presidente vengono esaminati obbligatoriamente dal Consiglio Direttivo alla prima riunione utile. In caso di votazione dell'assemblea il voto del Presidente è doppio.

#### **Art.16 Ufficio di Presidenza**

Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno un ufficio di Presidenza, per una gestione più immediata delle attività dell'Associazione che sarà composta : dal Presidente, Vice Presidente Vicario, dal Tesoriere e dal Segretario.

#### **Art. 17 Organo di controllo**



1. Qualora se ne ravvisi la necessità o sia previsto per legge ai sensi dell'art. 30 D.lgs 117/2017, può essere nominato dall'Assemblea un organo di controllo anche monocratico.
2. Nel caso in cui l'organo di controllo sia scelto tra i soci, lo stesso non può essere retribuito.
3. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile, nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.
4. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del D.Lgs. 117/2017, ed attesta che il bilancio sociale, ove previsto per legge, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.lgs 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.
5. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati temi

#### **Art. 18**

##### **Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti**

1. Qualora se ne ravvisi la necessità o sia previsto per legge ai sensi dell'art. 31 D.lgs 117/2017 e , l'Assemblea nomina il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, il quale può essere o una persona fisica oppure un collegio.
2. Nel caso in cui il soggetto incaricato della revisione legale dei conti sia scelto tra i soci, lo stesso non può essere retribuito. Non possono essere eletti revisori contabili i membri del Consiglio Direttivo.
3. Nel caso in cui il soggetto incaricato della revisione legale dei conti sia un Collegio, lo stesso è composto di due membri effettivi e da due supplenti. Il Presidente del Collegio dei Revisori dei conti è eletto dal Collegio stesso tra i suoi membri effettivi.
4. Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti dura in carica 5 anni e può essere rinominato fino a 2 volte consecutive.
5. Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti controlla l'amministrazione dell'Associazione, può assistere alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo senza diritto di voto, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili e certifica la corrispondenza del bilancio consuntivo alle risultanze delle scritture contabili.

#### **Art. 19**

##### **Il Collegio dei probiviri**

1. Qualora si reputi necessario, viene istituito da parte dell'Assemblea il Collegio dei Probiviri, che arbitra in modo inappellabile circa le vertenze sorte nell'ambito dell'Associazione e riguardanti uno o più soci, e propone al Consiglio Direttivo gli eventuali provvedimenti disciplinari.
2. Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri eletti dall'Assemblea tra gli associati che non fanno parte del Consiglio Direttivo. I Probiviri durano in carica n. 5 anni e sono rieleggibili n. 2 volte.
3. Il Collegio dei Probiviri elegge al suo interno un Presidente, che convoca e presiede i lavori del collegio. In assenza del Presidente, il Collegio è presieduto dal membro più anziano.
4. Il Collegio dei Probiviri si riunisce su richiesta di almeno due componenti del Consiglio Direttivo, oppure di cinque associati o di un associato interessato alla vertenza.
5. Le riunioni del Collegio dei Probiviri sono valide purché siano presenti almeno due dei suoi componenti.

**Art. 20**  
**Direttivo Tecnico**

1. Nell'ambito delle attività approvate dell'Assemblea dei soci, il Consiglio Direttivo ha facoltà di aggiungere i soci fondatori, gli associati o esperti anche non soci quale Direttivo Tecnico, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti, con funzione consultiva in merito a progetti che l'Associazione intende promuovere. Il Consiglio stabilisce gli ambiti di azione e le linee di intervento del Comitato e ne nomina il coordinatore.

**Art. 21**  
**Libri sociali**

1. E' obbligatoria la tenuta dei seguenti libri sociali:
  - il libro dei soci;
  - il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee;
  - il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e di eventuali altri organi sociali.
  - il libro contabilità di bilancio annuale

**Art.22**  
**Competenze legali per controversie**

1. Si indica la giurisdizione di competenza del foro di Savona eventuali cause penali e amministrative o controversie rivolte all'Associazione A.M.I. da parte di terzi.

**Art. 23**  
**Scioglimento**

1. L'Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell'Associazione con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'Associazione, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni saranno devoluti per attività benefiche, o ad altre APS con finalità analoghe o comunque per fini di utilità sociale.

**Art. 24**  
**Norme finali**

1. Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile, del D.lgs 117/2017. e relativi decreti attuativi, della normativa nazionale e regionale in materia.

Ratificato il 30 settembre 2021

Il verbalizzante  
Francesco Canio

Il Presidente  
Santo Puleo